

Condizioni speciali Zurich Invest Piano di Versamento

Edizione 04.2022

Le condizioni speciali di **Zurich Invest Piano di Versamento** (in seguito «Condizioni speciali») disciplinano a titolo integrativo la relazione fra cliente, bank zweiplus sa (in seguito «banca») e Zurich. Le condizioni generali, le condizioni per le operazioni di pagamento e le operazioni in strumenti finanziari e il regolamento di deposito della banca servono, inoltre, a regolare chiaramente i rapporti tra il cliente e la banca.

Con il termine «Zurich» ci si riferisce sia alla Zurich Invest SA, sia alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e relativi agenti generali indipendenti, inclusi i collaboratori.

Il cliente incarica Zurich Invest SA della consulenza e della gestione patrimoniale. Il cliente può revocare il rapporto di mandato in qualsiasi momento. La relativa custodia dei valori deve avvenire a cura della banca. Tra cliente e banca viene pertanto stipulato un contratto per la tenuta del conto e del deposito effettuata dalla banca stessa. Il contratto vale per tutti i conti e i depositi riuniti sotto il numero del cliente. La banca viene autorizzata ad aprire conti di appoggio e depositi nella quantità necessaria a garantire lo svolgimento dell'attività.

Parte generale

1. Prestazione e responsabilità

La banca non eroga al cliente in alcun momento servizi di consulenza d'investimento né di consulenza fiscale, previdenziale, assicurativa o legale di qualsivoglia natura. Essa [la banca] si limita unicamente a eseguire gli ordini impartiti dal cliente o dal gestore patrimoniale e assume una funzione meramente esecutiva (execution only).

La banca non ha il dovere di fornire una consulenza in materia d'investimento al cliente. In nessun momento la banca controlla l'idoneità/appropriatezza delle decisioni d'investimento e sui prodotti assunte dal cliente o la strategia d'investimento prescelta dal cliente. La responsabilità della banca nei confronti del cliente si limita ai danni causati da negligenza grave da parte della banca stessa.

Il cliente viene consigliato unicamente da Zurich. Quest'ultima fornisce i suoi servizi di consulenza in materia d'investimento e per la gestione patrimoniale come servizi propri, e viene esclusa qualsiasi responsabilità della banca per i servizi di Zurich. Il cliente che riceve consulenza da Zurich prende la decisione definitiva di investire nella soluzione d'investimento in considerazione delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali (incluse le riserve di liquidità), delle sue conoscenze ed esperienze nelle transazioni in titoli, dei propri obiettivi di investimento (obiettivi di vita, finanziari) nonché della propria propensione al rischio.

Non viene fornita alcuna garanzia di conseguire un determinato risultato d'investimento, pertanto né Zurich né la banca rispondono del successo finanziario.

2. Informazioni sulla protezione dei dati/esonero dal segreto bancario

La banca e Zurich sono responsabili in modo indipendente del trattamento dei dati in relazione alle rispettive relazioni con i clienti.

Il cliente prende atto che la banca tratta i dati personali dei clienti per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per altre finalità. La dichiarazione sulla protezione dei dati della banca fornisce informazioni sulla raccolta, l'uso e la protezione dei dati personali del cliente da parte della banca e i diritti del cliente in questo senso in base alle relative disposizioni sulla protezione dei dati. L'attuale dichiarazione sulla protezione dei dati della banca viene pubblicata su www.bankzweiplus.ch/datenschutz. Il cliente può richiedere che una copia della dichiarazione sulla protezione dei dati gli venga inviata per posta. La banca è a disposizione del cliente per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati.

La banca è autorizzata ad informare Zurich e i fornitori dei servizi ed eventuali sostituti interpellati per lo svolgimento delle operazioni (successivamente denominati «destinatari dei dati») in merito a tutti i dati riguardanti il cliente. In caso di fusione, ristrutturazione, acquisizione o modifiche di diritto societario equivalenti dei destinatari dei dati, la suddetta autorizzazione si considera applicabile anche ai loro successori di diritto. I destinatari dei dati sono tenuti a mantenere nei confronti di terzi la segretezza sul contenuto dei dati del cliente messi a loro disposizione e a non utilizzarli in alcun ambito estraneo alla materia. La banca non risponde di danni scaturiti dalla violazione dell'obbligo di segretezza da parte dei destinatari dei dati.

La banca è autorizzata a mettere a disposizione dei destinatari dei dati i dati della clientela in Svizzera, ma anche all'estero. Poiché la banca mette a disposizione dei destinatari dei dati i dati del cliente, tra l'altro, mediante una rete aperta e accessibile a tutti (la rete Internet), questi dati vengono trasmessi regolarmente e in modo incontrollato oltre i confini nazionali. Quanto sopra può essere applicabile anche alla trasmissione dei dati se il mittente e il destinatario dei dati si trovano in Svizzera. Anche se i singoli dati vengono trasmessi cifrati, il mittente e i destinatari dei dati restano comunque identificabili e i loro nomi possono essere letti anche da terzi. Pertanto una terza parte può dedurre una relazione d'affari esistente tra la banca e il destinatario dei dati. Non è possibile garantire la tutela del segreto bancario e la protezione dei dati.

Il cliente prende nota che Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

In questo contesto e negli altri casi menzionati nella dichiarazione sulla protezione dei dati Zurich si riserva il diritto di condividere con terzi i dati personali, compresi dati sanitari qualora applicabile. Il cliente si impegna a informare i terzi, di cui fornisce i dati personali a Zurich, sul trattamento dei loro dati personali da parte di Zurich.

Ai fini delle norme summenzionate, il cliente svincola le società suindicate e la banca dalla tutela del segreto bancario (art. 47 della legge bancaria – LBCR), nella misura in cui ciò trova applicazione.

3. USA/Sanzioni

Il cliente prende atto che gli investimenti non sono destinati alla vendita a persone US ai sensi della legislazione statunitense.

Zurich non eroga prestazioni laddove ciò comporti una violazione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

4. Condizioni

Per i servizi erogati la banca riscuote commissioni conformi alle rispettive tariffe vigenti. Inoltre la banca riscuote commissioni conformi alle rispettive tariffe vigenti in nome e per conto di Zurich per i servizi da essa erogati. La banca o Zurich possono modificare le tariffe in qualsiasi momento. In qualsiasi momento la banca o Zurich potranno richiedere un'indennità per servizi fino a tale momento erogati gratuitamente.

5. Importanti informazioni sui rischi della comunicazione a mezzo telefono, telefax e posta elettronica

Comunicazione telefonica: Con la presente il cliente comunica alla banca che in certi casi potrebbe ritenere necessario comunicare con la banca per telefono o impartire ordini alla banca per telefono. **Non sono tuttavia possibili gli ordini di transazione (ad es. acquisto, vendita, versamenti e pagamenti).** Il cliente deve **rivolgere le comunicazioni telefoniche destinate alla banca o gli ordini impartiti telefonicamente alla banca esclusivamente al numero telefonico 0800 26 68 37 82.** Le comunicazioni telefoniche in uscita dalla banca sono inviate al/ai numero/i di telefono del cliente indicato/i sopra.

Comunicazione a mezzo telefax: Con la presente il cliente comunica alla banca che in certi casi potrebbe ritenere necessario comunicare con la banca tramite telefax o impartire ordini alla banca tramite telefax (ovvero mediante trasmissione di ordini del cliente debitamente sottoscritti attraverso le linee telefoniche). Il cliente deve **rivolgere le comunicazioni a mezzo telefax destinate alla banca o gli ordini impartiti per telefax alla banca esclusivamente al numero di telefax +41 (0)58 059 22 11.** Le comunicazioni a mezzo telefax in uscita dalla banca sono inviate al/ai numero/i di telefax del cliente indicato/i sopra.

Comunicazione a mezzo posta elettronica: Con la presente il cliente comunica alla banca che in certi casi potrebbe ritenere necessario comunicare con la banca tramite posta elettronica o impartire ordini alla banca tramite posta elettronica. Il cliente deve inviare le comunicazioni a mezzo posta elettronica destinate alla banca o gli ordini impartiti alla banca tramite posta elettronica esclusivamente a auftrag@bankzweiplus.ch. Le comunicazioni a mezzo posta elettronica in uscita dalla banca sono inviate

all'indirizzo di posta elettronica del cliente indicato sopra.

Per le comunicazioni a mezzo posta elettronica vale quanto segue:

Internet è una rete pubblica accessibile a chiunque, pertanto l'uso di Internet come mezzo di comunicazione comporta diversi rischi. In particolare non è possibile proteggere efficacemente i dati trasmessi su Internet dall'accesso o dall'attacco da parte di persone non autorizzate. Pertanto, in determinate circostanze, Internet non è un mezzo idoneo per il trasferimento di informazioni e dati aziendali riservati, causa la presenza del rischio che possano essere letti, manipolati, trattenuti, cancellati o in altro modo elaborati o utilizzati da persone non autorizzate. Anche nel trasferimento di informazioni accessibili pubblicamente occorre sempre prestare attenzione al fatto che è possibile individuare mittente e destinatario e che questo permetterebbe a terzi di dedurre l'esistenza di una relazione d'affari. La banca non è in grado di stabilire il percorso della trasmissione delle informazioni inviate per Internet, pertanto tali comunicazioni sono da considerarsi come trasmissioni transfrontaliere. Non è quindi possibile garantire la protezione del segreto bancario e dei dati.

Non è possibile verificare l'autenticità dei messaggi di posta elettronica in entrata, né riconoscere le falsificazioni o stabilire con certezza il mittente di un'e-mail. Prima della ricezione delle e-mail da parte del destinatario possono verificarsi ritardi e l'e-mail può non essere vista nella casella postale del destinatario.

Disposizioni comuni per la comunicazione a mezzo telefono telefax e posta elettronica: Il cliente acconsente che non solo lui, bensì anche i procuratori da lui autorizzati, comunichino con la banca per telefono, telefax e posta elettronica o che impartiscano ordini utilizzando telefono, telefax e posta elettronica. Il cliente è consapevole dei rischi connessi all'uso di telefono, telefax e posta elettronica (con particolare riguardo alla limitata possibilità di verificare l'identità della persona che sta utilizzando il mezzo di comunicazione, l'autenticità delle firme e altre informazioni, ecc.). La banca non risponde

della correttezza o della completezza dei dati da essa ricevuti a mezzo telefono, telefax o posta elettronica.

È a discrezione della banca decidere in quale misura tenere conto delle comunicazioni da essa ricevute tramite telefono, telefax e posta elettronica e gli ordini impartiti tramite telefono, telefax e posta elettronica. La banca non può garantire la puntuale esecuzione di un ordine a essa impartito per telefono, telefax o posta elettronica. La banca può in qualsiasi momento rifiutare ordini impartiti tramite telefono, telefax o posta elettronica ed è a discrezione della banca decidere se non eseguire gli ordini impartiti tramite telefono, telefax e posta elettronica oppure se eseguirli solo previa verifica dell'identità della persona che sta utilizzando il mezzo di comunicazione. La banca può altresì richiedere l'uso di un altro mezzo di comunicazione (specialmente nel caso di ordini rilevanti per il patrimonio). La banca esegue gli ordini che le sono stati impartiti per telefono, telefax e posta elettronica secondo le disposizioni del cliente. **Il cliente può considerare l'ordine accettato solo dopo aver ricevuto la conferma o il riscontro della banca.** Al riguardo non sussiste alcuna responsabilità della banca.

Si esclude la responsabilità della banca per danni diretti o indiretti o danni consecutivi (lucro cessante, rivendicazioni di terzi, ecc.) cagionati al cliente o al suo procuratore dalla comunicazione per telefono, telefax e posta elettronica o dall'esecuzione, dalla mancata esecuzione oppure dalla non corretta esecuzione di un ordine impartito alla banca per telefono, telefax o posta elettronica o derivanti da errori di trasmissione, guasti tecnici, interruzioni di esercizio o di altro tipo, da ritardi, manipolazioni, disguidi (falsificazioni non riconosciute, errori, ritardi, alterazioni, fraintendimenti, presa in visione da parte di terzi non autorizzati, perdite di comunicazione, incompletezze, sbagli, doppie elaborazioni, ecc.), abuso o intromissioni illecite nei mezzi o negli impianti di comunicazione o nel sistema della banca o in altro modo correlate con l'uso del telefono, telefax o posta elettronica. Ciò non vale nel caso in cui collaboratori della banca, o persone cui la banca affida l'adempimento dei propri impegni, abbiano agito in modo colposo. Se il

cliente con un comportamento colposo ha concorso al verificarsi del danno, la portata della responsabilità a carico della banca e quella a carico del cliente sarà determinata sulla base dei principi del concorso di colpa.

Se mediante uso di telefono, telefax o posta elettronica vengono emessi ordini non autorizzati a causa dei quali la banca subisce un danno, il cliente e la banca ne rispondono secondo i principi del concorso di colpa.

Riguardo alla comunicazione per telefono, telefax e posta elettronica, il cliente esonera la banca dall'obbligo di mantenere il segreto bancario e dalle disposizioni del diritto sulla protezione dei dati.

Parte specifica del prodotto

1. Descrizione prodotto e funzionalità

1.1

Descrizione del prodotto

Zurich Invest Piano di Versamento serve al prelevamento programmato di importi mediante la vendita di quote di fondo in essere secondo la strategia di prelevamento. Il Piano di Versamento può essere impostato con o senza periodo di differimento. In caso di impostazione senza periodo di differimento, il patrimonio complessivo viene suddiviso fra il conto e il deposito del cliente. Il triplice dell'importo del prelevamento annuale viene depositato nel conto (riserva di liquidità). In caso di impostazione con periodo di differimento, il capitale impegnato viene investito nel deposito del cliente.

L'offerta prevede tre strategie di prelevamento:

- Strategia di prelevamento Sicurezza
- Strategia di prelevamento Equilibrata
- Strategia di prelevamento Crescita

Le strategie di prelevamento si differenziano per il rapporto reddito-rischio durante la fase di differimento e riscossione.

1.2

Funzionalità

Zurich Invest Piano di Versamento include le seguenti funzionalità specifiche del prodotto:

- Conto di appoggio per prelevamenti periodici in caso di Piano di Versamento senza periodo di differimento (Zurich Invest conto Piano di Versamento)

- Il conto di appoggio serve per il pagamento dei prelevamenti periodici durante i primi tre anni della fase di prelevamento nel caso del Piano di Prelevamento senza periodo di differimento.
- Deposito per l'investimento e per la gestione patrimoniale (Zurich Invest Gestione patrimoniale)

Zurich Invest Piano di Versamento è gestito nella divisa di riferimento franco svizzero. Gli investimenti in valute estere vengono conteggiati esclusivamente in franchi svizzeri. La banca applica uno spread divise stabilito dalla banca stessa.

1.3

Versamento minimo, importo minimo di prelevamento e periodicità del prelevamento

Il versamento minimo per l'apertura di un piano Zurich Invest Piano di Versamento è di CHF 20'000. Questo importo può essere corrisposto o come pagamento una tantum, oppure come versamento singolo entro una fase di differimento.

L'importo minimo di ciascun prelevamento è di CHF 200.

I prelevamenti vengono riscossi a fine mese con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

2. Valori in deposito ammessi

Nel deposito utilizzato nell'ambito di Zurich Invest Piano di Versamento è possibile gestire solo valori in deposito ammessi dalla banca per tale finalità. Zurich comunica in maniera adeguata al cliente la gamma dei valori in deposito ammessi. In linea di principio tutti i pagamenti sono investiti nei valori in deposito contenuti nella strategia di prelevamento selezionata dal cliente a nome della banca ma per conto e a rischio del cliente. In qualsiasi momento la banca ha il diritto di ampliare, modificare oppure restringere la gamma dei valori in deposito, in particolare laddove necessario per motivi tecnici, legali, normativi, economico-aziendali o amministrativi. Esistono valori in deposito (ad es. gli hedge fund) che offrono solo possibilità di sottoscrizione e riscatto con termini di disdetta lunghi. Questa modalità di negoziazione comporta ritardi nell'esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di tali investimenti. È unicamente compito di Zurich dare ragguagli ai clienti su tali valori in deposito. La banca si riserva di negoziare questi valori in deposito

anche sul mercato secondario per ottimizzare le limitate possibilità di sottoscrizione e riscatto. I corsi conteggiati sul mercato secondario non sono corsi pubblicati ufficialmente. Inoltre per i corsi conteggiati sul mercato secondario si deve tenere in conto un supplemento o uno sconto.

3. Esecuzione di ordini

Tutti gli ordini che non rientrano nell'ordine di gestione patrimoniale devono essere comunicati alla banca o a Zurich per iscritto. Gli ordini ricevuti da Zurich vengono immediatamente inoltrati alla banca. L'esecuzione completa dell'ordine può richiedere fino a dieci giorni lavorativi. In linea di principio la banca non esercita gli eventuali diritti di voto correlati ai valori in deposito – fatte salve le cogenti disposizioni legali contrarie. È esclusa l'esecuzione da parte della banca dei relativi ordini del cliente.

4. Esecuzione di prelevamenti periodici

4.1 Prelevamenti periodici

Nel caso di Piano di Prelevamento senza periodo di differimento, il pagamento dei prelevamenti periodici dei primi tre anni avviene esclusivamente dal conto. Successivamente, il pagamento avviene secondo la cifra 4.2. qui di seguito (come anche per il Piano di Prelevamento con periodo di differimento).

4.2 Copertura dei prelevamenti

La banca aliena regolarmente quote di fondo nella misura di una rata di prelevamento per assicurare il pagamento. In caso di Piano di Prelevamento senza periodo di differimento, queste vendite cominciano all'inizio del quarto anno del periodo di prelevamento. In caso di Piano di Prelevamento con periodo di differimento, cominciano all'inizio della fase di prelevamento.

4.3 Inizio della fase di prelevamento

Il primo prelevamento può essere effettuato non prima del mese successivo alla ricezione dell'ordine da parte della banca. Il cliente può stabilire un differimento del primo pagamento per un massimo di 20 anni.

5. Pagamenti e investimenti

In caso di Piano di Prelevamento senza fase di differimento, gli importi che superano il prelevamento di tre anni, rispettivamente in caso di Piano di Prelevamento con fase di differimento, tutti gli importi sono investiti al primo termine d'investimento successivo possibile, conformemente alla strategia di prelevamento, al netto di eventuali tasse e imposte e dei costi e commissioni elencati in seguito. Di norma gli investimenti vengono effettuati quotidianamente (nel giorno di negoziazione specifico del prodotto). La banca declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi negli investimenti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. Il cliente esegue il pagamento una tantum mediante bonifico sul conto bancario indicato secondo l'ordine di transazione.

6. Reinvestimento di redditi

Appena pervengono alla banca, i redditi da valori in deposito (distribuzioni, interessi, dividendi ecc.) vengono investiti, secondo le disposizioni del gestore patrimoniale, nel valore in deposito a distribuzione o analogamente alla strategia d'investimento attuale.

7. Disponibilità, prelievi, importi minimi

In linea generale il cliente ha in qualsiasi momento la possibilità di fare eseguire transazioni sul suo deposito (ad esempio acquisto, vendita). Tali transazioni di norma vengono eseguite nel giorno d'investimento successivo alla ricezione dell'ordine, salvo il caso in cui in tale momento non siano già in corso di elaborazione altre transazioni disposte (dalla banca o dal cliente). In tal caso le transazioni saranno eseguite secondo l'ordine di conferimento. Rimangono inoltre riservati i termini di disdetta speciali e i ritardi negli investimenti il cui riscatto/vendita sono (temporaneamente) sospesi. I valori in deposito con termini di riscatto straordinariamente lunghi possono ritardare la disponibilità di diversi mesi. Fatti salvi accordi diversi, i pagamenti parziali dai valori in deposito possono essere effettuati solo se il valore residuo non scende sotto la soglia di CHF 1'000. Zurich Invest Piano di Versamento non prevede la consegna di valori in deposito passibili di consegna. I prelievi (prelevamenti parziali) possono comportare la modifica della durata programmata, della strategia di prelevamento idonea o di altri dati di riferimento di Zurich Invest Piano di Versamento.

8. Investimenti successivi

Anche dopo il raggiungimento del versamento completo gli investimenti sono possibili a partire da CHF 1'000. Questi investimenti successivi devono essere effettuati direttamente sul deposito. Gli investimenti successivi possono comportare la modifica della durata programmata, della strategia di prelevamento idonea o di altri dati di riferimento di Zurich Invest Piano di Versamento.

9. Scioglimento/chiusura

9.1

Fine del piano di prelevamento

Se il portafoglio d'investimento rimanente sul deposito è inferiore a una rata di prelevamento, il Piano di Prelevamento termina automaticamente. La consistenza residua del deposito viene venduta e il ricavato (commissioni escluse) viene versato al cliente.

9.2

Scioglimento della relazione

In qualsiasi momento il cliente ha il diritto di sciogliere il proprio deposito in tutto o in parte con effetto immediato. Lo scioglimento deve essere comunicato alla banca o a Zurich per iscritto. Lo scioglimento del deposito è collegato in modo inscindibile alla revoca della procura di gestione patrimoniale conferita a Zurich Invest SA. In caso di scioglimento, di norma la banca vende il portafoglio d'investimento nel primo giorno di negoziazione successivo specifico del prodotto (con riserva in caso di transazioni disposte dal cliente o dalla banca) e dopo la ricezione provvede a versare il ricavo secondo le disposizioni del cliente.

10. Costi, commissioni

10.1

Commissioni una tantum

Una commissione conformemente alla tariffa vigente viene riscossa dai pagamenti del cliente e dedotta dal rispettivo importo prima dell'investimento. Le commissioni bancarie e postali sul traffico dei pagamenti fra la banca e il cliente sono a carico del cliente.

10.2

Commissioni correnti

10.2.1

Commissione di deposito

Dal portafoglio d'investimento medio del trimestre da conteggiare la banca riscuote una commissione di deposito per la gestione e l'esecuzione di conto e deposito conforme alla tariffa vigente.

Riscossione e pagamento della commissione di deposito:

- Di norma la commissione di deposito viene riscossa verso la fine di ciascun trimestre con addebito sul portafoglio d'investimento mediante la vendita di quote. Per ogni mese iniziato è dovuta la commissione intera.

10.2.2

Commissioni della banca specifiche al prodotto

Per l'attuazione di Zurich Invest Piano di Versamento vengono addebitate le seguenti commissioni conformemente alla tariffa vigente della banca:

- Switch di strategia: nell'ambito del piano in corso vengono effettuati un massimo di due switch. I costi che ne derivano vengono addebitati direttamente sul deposito.
- Cambio di strategia in corso di durata: per gli adeguamenti successivi della durata o della strategia si applica una commissione di conversione.

10.2.3

Gestione patrimoniale Zurich Invest

Sulla componente investita nella gestione patrimoniale di Zurich Invest, nel deposito per la gestione patrimoniale basata sul fondo, la banca riscuote, in nome e per conto del gestore patrimoniale per la gestione dei valori patrimoniali, una commissione di gestione sulla consistenza d'investimento media del trimestre da conteggiare secondo i seguenti scaglioni:

Gestione patrimoniale Zurich Invest

Equilibrata e Crescita	
Fino a CHF 250'000	0,90%*
CHF 250'001 fino CHF 1'000'000	0,75%*
Oltre CHF 1'000'000	0,60%*
Reddito	0,60%*
Conservativa	0,30%*

* Annuale, più IVA.

Banca depositaria:

bank zweiplus sa

Casella postale, 8048 Zurigo
www.bankzweiplus.ch

11. Indennità / retrocessioni

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti ricevono, per la loro attività in relazione all'intermediazione di Zurich Invest Piano di versamento, indennità per le operazioni mediate che provengono dalla Zurich Invest SA. Per Zurich Invest Piano di versamento, a seconda del prodotto d'investimento impiegato nell'ambito del mandato di gestione patrimoniale, l'indennità una tantum in caso di stipulazione è compresa tra lo 0% e il 5,40% del volume investito (di cui dallo 0% al 4,0% derivante dalla commissione di sottoscrizione), mentre l'indennità ricorrente su base annua è compresa tra lo 0,20% e lo 0,39% del volume investito.

La Zurich Invest SA utilizza la maggior parte della quota delle commissioni di deposito ricevuta annualmente dal cliente tramite bank zweiplus sa, pari allo 0.25% del volume investito, per pagare le commissioni di amministrazione di bank zweiplus sa.

Una parte dell'indennità può essere ridistribuita ai collaboratori della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e ai suoi agenti generali indipendenti quale parte integrante della rispettiva retribuzione variabile.

Il cliente comprende e accetta che il percepimento di tali indennità dà origine a un potenziale conflitto di interessi, in particolare perché tali indennità possono incentivare la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti a: scegliere prodotti d'investimento per la cui distribuzione la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA percepiscono compensi (p.es. fondi anziché investimenti diretti); scegliere prodotti d'investimento più costosi per i quali la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA ricevono indennità più cospicue rispetto ad altri prodotti d'investimento (p.es. prediligere determinati tipi o offerenti di fondi piuttosto che altri). La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA adempiono in ogni caso al proprio obbligo di fedeltà e garantiscono, mediante l'adozione di opportune misure organizzative, la tutela degli interessi del cliente qualora dovessero verificarsi conflitti di interessi nell'ambito o come conseguenza delle indennità.

Il cliente ne prende atto e rinuncia espressamente alla consegna/all'accredito delle indennità che la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti percepiscono ed è d'accordo che queste possano essere trattenute.

Il cliente prende inoltre atto del fatto che la banca riceve da Zurich Invest SA retrocessioni per la tenuta del deposito. Tali retrocessioni si attestano tra lo 0% e l'1% dei valori patrimoniali investiti e sono già contenute nei costi di esercizio (commissione di deposito). Il cliente dichiara con la presente che in deroga all'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero rinuncia alla restituzione di tutte le retrocessioni che gli spettano nell'ambito di Zurich Invest Piano di versamento. Si fa riferimento al modulo «Informazioni per la clientela» (la versione attuale del modulo è consultabile al sito www.bankzweiplus.ch/download-ch). Su richiesta viene inviata una copia per posta.

12. Conseguenze fiscali per il cliente

Tutte le imposte e le tasse attuali e future, in Svizzera e all'estero, correlate alla gestione del conto e del deposito, alla conservazione e alla consegna di valori in deposito ecc. sono a carico del cliente – fatte salve le cogenti disposizioni legali contrarie. Zurich non fornisce consulenza fiscale. Il cliente è tenuto a informarsi autonomamente sulle eventuali conseguenze fiscali o a richiedere informazioni. Le imposte e le tasse, in particolare le imposte alla fonte e le tasse di bollo su investimenti e ricavi e tutte le commissioni, sono anch'esse a carico del cliente.

13. Modifiche delle Condizioni speciali

La banca e Zurich si riservano il diritto di apportare modifiche alle presenti condizioni speciali. Esse vengono notificate al cliente per iscritto o con altri mezzi adeguati e vengono considerate approvate dal cliente senza obiezioni entro 4 settimane dall'invio, ma in ogni caso dal primo utilizzo di Zurich Invest Piano di versamento da parte del cliente. Se quest'ultimo non accetta le modifiche, Zurich o la banca possono interrompere immediatamente la relazione d'affari col cliente.

Gestore patrimoniale/contatto: Zurich Invest SA

Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
044 628 22 88, www.zurichinvest.ch